



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi

IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE

del giorno del _____, tra la delegazione di parte datoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni centrali e dell'Area Funzioni centrali rappresentative e firmatarie dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le Parti concordano

Le risorse di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale del giorno 1° agosto 2024 registrato alla Corte dei conti in data 27 agosto 2024 al numero 1178 pari ad euro **67.166.704,00**, sono destinate, per l'annualità 2023, all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando l'applicazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Atteso il concorso del personale tutto alla realizzazione degli obiettivi di *performance* correlati alle attività di cui all'art. 3, comma 165, L. 350/2003, ai sensi della Tabella A del citato decreto del Ministro, le risorse, come sopra individuate, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

- 90%, al personale delle aree professionali;
- 10%, al personale dirigente. Il 10% delle risorse stanziato per la dirigenza viene ripartito tra i dirigenti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale.

PERSONALE NON DIRIGENTE

Le risorse disponibili sono attribuite in virtù della valutazione della *performance* organizzativa, il cui livello di conseguimento è verificato attraverso l'apposita *Griglia di valutazione* degli obiettivi di risultato assegnati al dirigente di ciascun ufficio (SIVAD), cui corrisponde la quota/parametro di commisurazione delle risorse da riconoscere alla struttura. In ragione di tale quota, il compenso spettante al singolo dipendente è definito in funzione della valorizzazione del contributo lavorativo secondo la *Scala parametrica* e correlato al tempo lavorato secondo la vigente normativa in base all'apporto partecipativo.

Nel caso di avvicendamento di diversi dirigenti nella stessa struttura, nel corso dell'anno di riferimento, la quota è individuata dalla media ponderata dei punteggi. Il livello di conseguimento degli obiettivi è comunicato dai competenti uffici di ciascun Dipartimento.

Griglia di valutazione	
Livello di raggiungimento obiettivi di risultato	Quota
< 40 %	0
≥ 40 % < 60 %	60 %
≥ 60 % < 80 %	80 %
≥ 80 % ≤ 100 %	100 %

Scala parametrica	
Area Funzionari	150
Area Assistenti	135
Area Operatori	100

Per il personale in servizio presso le segreterie delle Corti di giustizia tributaria di primo grado non dirigenziali, si applica la quota corrispondente a quella conseguita dal Responsabile dell'ufficio di segreteria della relativa Corte di giustizia tributaria di secondo grado di livello dirigenziale non generale. Per il personale in servizio presso le segreterie delle Corti di giustizia tributaria di primo grado di livello dirigenziale, è applicata la regola di carattere generale.

Per il personale in servizio presso le segreterie delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado di livello non dirigenziale, nonché per il personale in servizio presso le segreterie delle Corti di giustizia tributaria di primo grado collegate territorialmente alle predette segreterie delle Commissioni tributarie di secondo grado, si applica la quota corrispondente a quella del Responsabile dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di coordinamento, come dal seguente prospetto:

Dirigente della segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania	segreterie delle Corti di giustizia tributaria della regione Molise
Dirigente della segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia	segreterie delle Corti di giustizia tributaria della regione Basilicata
Dirigente della segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte	segreterie delle Corti di giustizia tributaria della regione Valle d'Aosta
Dirigente della segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio	segreterie delle Corti di giustizia tributaria della regione Umbria
Dirigente della segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia	segreterie delle Corti di giustizia tributaria delle province autonome di Trento e Bolzano

In presenza di sanzioni disciplinari per fatti relativi al 2023, il compenso è ridotto in ragione del prodotto tra la quota di compenso giornaliera ed il numero di giorni di sospensione per sanzioni da uno a dieci giorni. Nessuna somma, invece, è erogata al personale al quale siano state irrogate le sanzioni disciplinari del licenziamento e della sospensione dal servizio oltre i dieci giorni.

PERSONALE DIRIGENTE

1) PERSONALE DIRIGENTE II FASCIA

Il 50% delle risorse disponibili destinate al personale dirigente di seconda fascia è ripartito tra i dirigenti titolari di incarichi di funzione nel 2023 in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

Il restante 50% delle somme è corrisposto in relazione alla valutazione conseguita dai dirigenti secondo le fasce di risultato (*Griglia di valutazione*) di seguito riportate:

Griglia di valutazione	
Livello di raggiungimento obiettivi di risultato	Quota
< 40 %	0
≥ 40 % < 60 %	60 %
≥ 60 % < 80 %	80 %
≥ 80 % ≤ 100 %	100 %

2) PERSONALE DIRIGENTE I FASCIA

Per il personale dirigente di I fascia titolare di incarichi di funzione nel 2023, le risorse, tenuto conto del limite massimo retributivo, sono ripartite in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico, considerati gli obiettivi assegnati ed i risultati raggiunti, ed in base ai criteri di seguito riportati:

- quota 1,2 ai dirigenti di I fascia con incarichi di direzione di struttura ed ai dirigenti di I fascia senza incarichi di direzione di struttura che svolgono direttamente, ovvero con delega, le attività di cui all'art. 3, comma 165, della L. 350/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- quota 1 ai dirigenti di I fascia senza incarichi di direzione di struttura.

L'erogazione delle risorse alla dirigenza di I fascia avviene in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in relazione alla valutazione conseguita secondo le fasce di risultato (*Griglia di valutazione*) di seguito riportate:

Griglia di valutazione	
Livello di raggiungimento obiettivi di risultato	Quota
< 40 %	0
≥ 40 % < 60 %	60 %
≥ 60 % < 80 %	80 %
≥ 80 % ≤ 100 %	100 %

I Capi Dipartimento sono esclusi dal riparto delle somme di cui al presente accordo.

Nessuna somma è erogata ai dirigenti di 1^a e 2^a fascia licenziati ed a quelli condannati con sentenza irrevocabile per delitti dolosi inerenti a fatti d'ufficio, o particolarmente gravi, per cui vi è obbligo di risoluzione del contratto, anche in fase di attivazione/svolgimento delle procedure amministrative volte alla risoluzione del rapporto di lavoro. Nessuna somma è erogata ai dirigenti condannati per danno erariale negli anni 2023 e 2024.

Nell'erogazione delle risorse di cui al presente accordo non si tiene conto delle maggiorazioni previste dalla contrattazione integrativa per i dirigenti cui siano stati affidati incarichi di reggenza di altri uffici in aggiunta a quello di cui sono titolari.

La delegazione di parte datoriale

La delegazione di parte sindacale

Comparto Funzioni Centrali

UIL PA	_____
FED. CONFSAL UNSA	_____
CISL FP	_____
FP CGIL	_____
USB PI	_____
CONFINTESA FP	_____
FLP	_____

Area Funzioni Centrali

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	_____
UNADIS	_____
UIL PA	_____
CISL FP	_____
FP CGIL	_____
DIRSTAT FIALP (ora DIRSTAT FIALP UNSA)	_____
CIDA FC	_____
FEMEPA	_____



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VISTO il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

VISTO l'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, concernente “disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale”;

VISTO il comma 1 del citato articolo 12, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale “*il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per l'anno 2004 e per l'anno 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema*”;

VISTO il successivo comma 2 del predetto articolo 12, il quale prevede che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma 2 che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, e che in sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1;



VISTO l'articolo 5-octies del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 concernente la norma interpretativa del comma 2 dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 79/1997;

VISTO l'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede dall'anno 2010 una riduzione del 20 per cento delle risorse previste da speciali disposizioni di cui all'allegato B del medesimo decreto-legge n. 112/2008;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9, comma 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 133;

VISTO l'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 e successive modificazioni;

VISTO il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, che stabilisce che *“subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro...cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente.”*;

CONSIDERATO che in applicazione del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 è in corso di perfezionamento per le Agenzie Fiscali un apposito decreto che prevede l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi destinati all'incentivazione del personale, per un ammontare pari ad euro 210.183.114.

CONSIDERATO il quarto periodo del citato comma 7 ai sensi del quale *“Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rinvenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanziari, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo 12 in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale.”*;

RITENUTO di dover garantire, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le risorse da destinare al fondo di assistenza per i finanziari e al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.



RITENUTO di dover garantire, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le risorse da destinare al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze e del Corpo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

RITENUTO di dover garantire, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le risorse da destinare all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997.

VISTO l'articolo 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, modificando l'articolo 1, comma 7 del decreto-legislativo 24 settembre 2015, n.157, destina una ulteriore quota, in eccedenza ai vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265;

VISTO l'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che intervenendo nuovamente sul citato articolo 1, comma 7, del decreto-legislativo 24 settembre 2015, n. 157 ha elevato a un ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui la suddetta quota da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

VISTO l'articolo 139 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato "Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19";

VISTO il comma 1, terzo periodo del citato articolo 139, laddove si prevede che *"Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*;

RITENUTO di dover provvedere per il ministero dell'economia e delle finanze alla determinazione della percentuale per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2024, tenendo conto delle risultanze del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 e tenendo conto delle risorse destinate alla quota incentivante delle agenzie fiscali ai sensi articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157;



VISTO l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che prevede che *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...”*;

CONSIDERATO che in conseguenza della disapplicazione per le Agenzie fiscali delle disposizioni di cui al predetto articolo 12 e in applicazione del predetto articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, il limite giuridico delle risorse da destinare al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze ammonta ad euro 67.166.704;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati del rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 e della comunicazione dell'Ispettorato Generale del Bilancio prot. n. 160264 del 5 giugno 2024 in cui sono riportati i dati comunicati dai Dipartimenti competenti relativi alle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, sulle quali applicare le misure percentuali, ammontano a:

1. 19.116.112 euro per i risparmi di spesa per interessi di cui di cui all'allegata nota n. 160264 recante All. 1
2. 11.305.840.290,12 euro per le maggiori somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale di cui all'allegata nota n. 160264 recante All. 2
3. 842.731.401,95 euro per i risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta di cui all'allegata nota n. 160264 recante All. 3

RITENUTO di applicare per l'anno 2022 nel rispetto del *“limite soglia”* previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, la misura complessiva dello 0,97 per cento per le risorse di cui ai precedenti punti, 1), 2), e 3);

CONSIDERATO che la predetta percentuale dello 0,97 per cento determina un ammontare complessivo di risorse pari a **117.591.208** euro;

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, destina la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, calcolata, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7, dell'articolo 1 del decreto legislativo



24 settembre 2015, n. 157, sull'ammontare complessivo delle risorse assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, al Corpo della Guardia di Finanza ed alle agenzie fiscali (euro 327.774.322), pari complessivamente ad euro **32.777.432** per metà al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, modificando l'articolo 1, comma 7 del decreto-legislativo 24 settembre 2015, n.157, destina una ulteriore quota, in eccedenza ai vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che intervenendo nuovamente sul citato articolo 1, comma 7, del decreto-legislativo 24 settembre 2015, n. 157 ha elevato in un ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui la suddetta quota da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265;

RITENUTO di applicare per l'anno 2022, in ottemperanza al predetto articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la misura complessiva dello 0,25 per cento per le risorse di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), al fine di destinare l'importo di 30 milioni al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183, una quota del 20,81% del predetto importo di euro 117.591.208, ridotte ai sensi dell'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel rispetto del quarto periodo, del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, viene destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica e del Corpo della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che l'ammontare massimo di risorse da destinare alle predette finalità, compatibile con gli obiettivi programmatici, per l'anno 2022 è di euro **117.591.208** da riferire quanto a euro **67.166.704** al Ministero dell'Economia e delle finanze, ivi compreso l'Ufficio del Gabinetto, quanto ad euro **16.388.716** al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla L. 1265/1960, quanto ad euro **16.388.716** al fondo di previdenza del Ministero dell'economia delle finanze, quanto ad euro **17.647.072** al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica e del Corpo della Guardia di Finanza;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo massimo sopraindicato di euro **117.591.208** va incrementato dell'importo pari ad euro **30.000.000** in applicazione dell'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;



CONSIDERATO che l'ammontare complessivo riferito al fondo assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 è pari ad euro **46.388.716**;

TENUTO PRESENTE che la distribuzione di tali risorse non supera i limiti fissati a legislazione vigente come evidenziato nei prospetti sottoindicati:

Assegnazioni 2004 (DM 7 LUGLIO 2005)		
Potenziamento	incentivi personale	totale
39.900.000,00	407.100.000,00	447.000.000,00

Assegnazioni ANNO 2008 (D.M 10 SETTEMBRE 2008)		
Potenziamento	incentivi personale	totale
35.910.000,00	366.390.000,00	402.300.000,00

Assegnazioni 2008 ridotte ai sensi dell'articolo 67, comma 3, dl 112/2008		
Potenziamento	incentivi personale	totale
28.728.000,00	293.112.000,00	321.840.000,00

Assegnazioni ANNO 2010 (D.M 6 OTTOBRE 2010) (rispetto articolo 9, comma 33, D.L. 78/2010)		
Potenziamento	incentivi personale	totale
25.852.000,00	263.804.000,00	289.656.000,00

Assegnazioni da risultanze rendiconto 2015 (rispetto del limite soglia anno 2009)		
Potenziamento	incentivi personale	totale
31.776.748,00	265.202.205,00	296.978.953,00

Assegnazioni da rendiconto 2016 (rispetto del limite soglia 2015)		
Potenziamento	incentivi personale	totale



29.794.685,92	265.202.204,36	294.996.890,28
---------------	----------------	----------------

Assegnazioni da rendiconto 2022 (rispetto del limite soglia 2016)		
Potenziamento	incentivi personale	totale
<i>Agenzie Fiscali</i> 12.262.281,00*	197.920.834,00*	210.183.114,00*
MEF 17.647.072,00	67.166.704,00	84.813.776,00
TOTALE		294.996.890,00

* Di cui al DM Agenzie Fiscali (cfr. art. 1, comma 7, L. 157/2015)

CONSIDERATI gli obiettivi e le linee strategiche dell'azione amministrativa indicati nella Direttiva Generale per l'anno 2022;

CONSIDERATO che alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla predetta Direttiva e dal citato Atto di indirizzo ha contribuito l'azione degli Uffici adibiti alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997;

TENUTO CONTO che detti Uffici hanno conseguito gli obiettivi connessi alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 1997, come illustrato nella tabella A allegata al presente decreto;

CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di produttività in termini monetari in correlazione alle attività indicate nella richiamata tabella A;

CONSIDERATO che la contrattazione integrativa terrà conto, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto ai fini della corresponsione dei trattamenti economici accessori, del rapporto di correlazione tra i trattamenti da erogare e il maggiore impegno e responsabilità nello svolgimento di prestazioni lavorative fissando delle percentuali differenziate in rapporto al contributo del personale in servizio ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale;

TENUTO CONTO, altresì, della rilevanza dell'impegno richiesto al personale in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che per l'anno 2022 risulta rispettato il limite posto dall'articolo 1, comma 531, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché quello di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;



D E C R E T A

Articolo 1

La percentuale da applicare sulle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 è individuata nella misura dello 0,97 per cento. La percentuale da applicare sulle risorse riferite al rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 per l'applicazione dell'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è individuata nella misura dello 0,25 per cento.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e dell'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 una quota pari ad euro **62.777.432** dell'importo complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è destinato per euro **46.388.716** al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e per euro **16.388.716** al fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183 una quota pari ad euro **17.647.072** dell'importo complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 è destinato al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economica e del Corpo della Guardia di Finanza.

La distribuzione delle quote tra l'Amministrazione economica e il Corpo della Guardia di Finanza è stata determinata sulla base delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2023 rilevate dal Conto Annuale.



La predetta quota (euro **17.647.072**) è destinata al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili ripartita tra le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di euro **2.378.272** come di seguito suddivisi ed euro **15.268.800** al Corpo della Guardia di Finanza:

UFFICI	POTENZIAMENTO (Articolo 4, comma 47, DL.183/2011)
Gabinetto	24.315,27
Dip. Amministrazione generale del personale	849.745,12
Dipartimento del tesoro	113.188,07
Dipartimento dell'economia dal 05.10.2023	7.897,08
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	729.151,19
Dipartimento delle finanze	611.323,50
Dipartimento della Giustizia Tributaria dal 22.06.2023	42.651,77
TOTALE Ministero (Gabinetto e Dipartimenti)	2.378.272,00
Corpo della Guardia di Finanza	15.268.800,00
T O T A L E	17.647.072,00

Articolo 4

Il restante importo, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, pari a euro **67.166.704** comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, è destinato al fondo per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.



Articolo 5

Ferma restando la indicata ripartizione, la contrattazione integrativa individua i tempi e le modalità di erogazione delle risorse destinate all'incentivazione del personale di cui all'articolo 4. La contrattazione assicura, altresì, criteri di differenziazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed all'apporto individuale anche tenendo conto del rapporto del contributo del personale in servizio presso gli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni. La contrattazione integrativa stabilisce, inoltre, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa la quota da attribuire al personale dirigente. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n.150/2009 e s.m. la successiva ripartizione assicura il rispetto di criteri di selettività, tenendo conto delle risultanze dei sistemi di valutazione e del contributo dei dirigenti preposti agli Uffici le cui competenze, sulla scorta degli atti di organizzazione interna, sono direttamente correlate alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale dirigente di prima fascia è assegnata una quota, in misura da stabilire fino al 10% del totale delle risorse destinate alla dirigenza.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì

IL MINISTRO



GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
01.08.2024 10:28:46
GMT+01:00



Tabella A

Attività svolte in attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni

	Unità	Maggiori entrate e risparmi di spesa realizzate in relazione agli obiettivi	Quota incentivi personale
<p>Risparmi di spesa connessi a controlli che hanno determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta</p> <p>Risparmi di spesa per interessi calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e monitoraggio dell'andamento di finanza pubblica e dei flussi di bilancio - Vendita immobili (Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione)</p>		12.167.687.804	67.166.703,88
Attuazione della riforma del sistema tributario; funzionamento degli organi di giustizia tributaria	1.847		
Studio e ricerca; emanazione direttive, linee guida, pareri e circolari; elaborazione di statistiche	661		
emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari; rapporti con gli organismi internazionali; contrasto all'attività di riciclaggio; prevenzione frodi carte di pagamento	818		
attività ispettive e di vigilanza in materia finanziaria, contabile e lotta all'evasione	624		



Contenimento della crescita di talune spese del Bilancio dello Stato e degli altri Enti appartenenti all'aggregato della Pubblica Amministrazione (regola del 2 per cento, spese per consumi intermedi, consulenze, auto di servizio, ecc.)	1.050		
monitoraggio ed analisi della spesa delle Pubbliche Amministrazioni anche con riferimento al settore sanitario; predisposizione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato; attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi; gestione dei conti di tesoreria e monitoraggio dei flussi	1.595		
analisi, verifica e monitoraggio dei costi del personale pubblico e attività connesse alle spese per il pagamento degli stipendi nonché controlli in materia pensionistica	1.492		
analisi della disciplina di contabilità delle pubbliche amministrazioni e relative attività informatiche; razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni e connessi sistemi informativi; controlli, vigilanza e verifiche anche ispettive	1.027		

